



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/UCI/sc

Roma, 21 maggio 2025

*Informativa n. 80/2025*

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI  
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Adempimenti anticorruzione e trasparenza – Delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025: Attestazioni OIV, o Organismi con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025 e attività di vigilanza dell'Autorità.

Cara, Caro Presidente,

Ti informo che l'Autorità Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 192 del 7 maggio 2025 (pubblicata il 17 maggio u.s. e consultabile tramite il presente link [Delibera n. 192/2025](#)), ha fissato al **15 luglio 2025** il termine per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" delle attestazioni<sup>1</sup>, complete della scheda delle verifiche di rilevazione, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di specifiche categorie di dati rilevati al **31 maggio 2025**.

Come di consueto, il provvedimento individua i soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione, nonché gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione da parte dell'OIV - o dell'Organismo con funzioni analoghe<sup>2</sup> - per le diverse tipologie di enti (pubblici e privati), fornendo altresì prime indicazioni sia sulla fase di rilevazione sia su quella eventuale di monitoraggio, nonché sull'attività di vigilanza che la citata Autorità intende svolgere nel 2025.

L'attività di attestazione riguarda gli obblighi di pubblicazione di pertinenza dell'anno 2024; pertanto, al fine di rendere agevole l'adempimento, Ti rammento che gli Ordini professionali sono tenuti ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi ai dati individuati per le Pubbliche Amministrazioni (par. 1.1 della Delibera) limitatamente a quelli compatibili con la loro peculiare natura, organizzazione e attività<sup>3</sup>; tenuto conto altresì delle semplificazioni previste per tali enti dalla Delibera

<sup>1</sup> Il documento dovrà anche contenere un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

<sup>2</sup> Per gli Ordini professionali l'attestazione è, di norma, rilasciata dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico, in qualità di Organismo con funzioni analoghe all'OIV.

<sup>3</sup> cfr. Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 che ha individuato alcune semplificazioni per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli Ordini e Collegi professionali.

ANAC n. 777 del 24 novembre 2021. In particolare, con riferimento ai dati di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2012 (decreto trasparenza) oggetto di attestazione, ti segnalo quanto segue:

- con riferimento ai dati afferenti alla sezione «Personale»:
  - o l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alla dotazione organica (art. 16) e ai costi del personale (art. 17), può essere assolto anche mediante rinvio con collegamento ipertestuale alla specifica sezione del conto annuale da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di cui all'art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001;
  - o i dati sui tassi di assenza del personale (art. 16, co. 3) sono pubblicati, a cadenza semestrale, in tabella distinti per uffici di livello dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale;
  - o il termine di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18) è a cadenza semestrale;
  - o per i dati relativi alla contrattazione collettiva nazionale (art. 21, co. 1) l'obbligo è assolto dal Consiglio Nazionale sul proprio sito web e gli Ordini territoriali possono pubblicare esclusivamente il link che rinvii al dato pubblicato su tale sito;
  - o i dati sulla contrattazione integrativa (art. 21, co. 2) sono pubblicati ove questa sia stipulata;
- con riferimento all'obbligo di pubblicazione dei dati afferenti alla sezione «Bilanci» gli Ordini pubblicano, a cadenza annuale, i documenti e gli allegati del bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1 e 1-bis) con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle entrate e sulle spese (si può in tal senso utilizzare, ove redatta, la relazione del Tesoriere);
- l'obbligo di pubblicazione dei dati afferenti alla sezione «Informazioni ambientali» è stato escluso in ragione della sua incompatibilità con la natura e attività degli Ordini professionali;
- i dati afferenti alla sezione «Interventi straordinari di emergenza» (art. 42) devono essere pubblicati solo ove tali interventi siano stati effettuati.

L'attestazione dell'OIV (o dell'Organismo con funzioni analoghe), completa della scheda delle verifiche di **rilevazione al 31 maggio 2025**<sup>4</sup>, nonché di apposita attestazione sull'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire le ricerche all'interno del sito «Amministrazione trasparente», deve essere pubblicata a cura del Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) dell'Ordine territoriale, nella sezione «Controlli e rilievi sull'amministrazione»/ «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe»/ «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» del sito di Amministrazione Trasparente **entro il 15 luglio 2025**.

Per quanto riguarda la successiva **fase di monitoraggio**, Ti evidenzio che la stessa riguarderà solo gli enti per i quali l'OIV (ovvero l'Organismo con funzioni analoghe) abbia evidenziato, in sede di rilevazione, il mancato raggiungimento del grado di pieno assolvimento dell'obbligo (che è pari al 100%) su tutti gli indicatori di qualità<sup>5</sup>, vale a dire: pubblicazione, completezza di contenuto, completezza rispetto agli uffici o soggetti tenuti, aggiornamento e formato. In tal caso, l'OIV (ovvero l'Organismo con funzioni analoghe), già a partire dal 16 luglio 2025, potrà monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dall'ente, dovendo verificare entro il **30 novembre 2025** il permanere o il superamento delle suddette criticità. Nei casi in cui l'inadempienza permanga, ovvero gli interventi di integrazione o adeguamento non abbiano sanato la criticità segnalata in sede di rilevazione, l'OIV (ovvero l'Organismo con funzioni analoghe) deve provvedere a elencare nel

---

<sup>4</sup> Con riferimento alle modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2025, l'OIV (o l'Organismo con funzioni analoghe), deve utilizzare, previa registrazione e profilazione tramite accesso alla sezione [Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti](#), esclusivamente l'applicazione web [Attestazioni OIV](#) disponibile sul sito web dell'Autorità.

<sup>5</sup> Il riferimento, pertanto, è a tutti i punteggi inferiori al 100% attribuiti nella scheda di rilevazione nei diversi indicatori (anche in uno solo di essi), rilevando situazioni di carenze di pubblicazione per le quali si rendono necessarie misure di adeguamento da parte dell'Ente.

dettaglio e per ciascuna sotto-sezione, mediante l'apposita funzione attivata nell'applicativo web fornito dall'ANAC, i dati, documenti e informazioni per i quali l'Ente non ha provveduto a dare pubblicazione obbligatoria (cd. **elenco delle inadempienze**). Il RPCT, entro il **15 gennaio 2026**, procederà a pubblicare l'attestazione, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell'eventuale elenco delle inadempienze, nella sopraindicata sottosezione dell'Amministrazione Trasparente.

L'Autorità ha precisato che l'applicativo web potrà essere utilizzato per la compilazione sia delle schede di rilevazione che di monitoraggio e delle relative attestazioni **anche oltre le scadenze sopraindicate**<sup>6</sup>.

Di seguito Ti riporto, una tabella riepilogativa degli adempimenti degli OO.TT. e della relativa tempistica, tanto per la fase di rilevazione quanto per quella, eventuale, di monitoraggio:

Soggetto		Attività da svolgere	Decorrenza/scadenza del termine
FASE RILEVAZIONE	Organismo con funzioni analoghe nominato dall'Ordine	Documenta le verifiche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione mediante apposita scheda di rilevazione al 31 maggio 2025 e convalida la relativa attestazione tramite l'applicativo web trasmettendola ad ANAC tramite il suddetto applicativo Consegna altresì l'attestazione e scheda delle verifiche al RPCT	A partire dal <b>3 giugno 2025</b>
	RPCT	Pubblica su "Amministrazione Trasparente" la scheda di rilevazione e la relativa attestazione ricevuta dall'Organismo con funzioni analoghe	Entro il <b>15 luglio 2025</b>
EVENTUALE FASE DI MONITORAGGIO	Organismo con funzioni analoghe nominato dall'Ordine	Monitora le misure di adeguamento  Predispone la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione tramite l'applicativo web, in caso di carenze (punteggio inferiore al 100%), rilevate al 31 maggio 2025, con riferimento a uno o più indicatori di qualità  Elenca nel dettaglio per ciascuna sottosezione, tramite apposita funzione dell'applicativo web fornito da ANAC, i dati, documenti e informazioni per i quali l'Ordine non ha provveduto a dare pubblicazione obbligatoria (elenco delle inadempienze rilevate al 30 novembre 2025)	A partire dal <b>16 luglio 2025</b>  Entro il <b>30 novembre 2025</b>  A partire dal <b>1° dicembre 2025</b>
	RPCT	Pubblica su "Amministrazione Trasparente" la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione, completa dell'eventuale elenco delle inadempienze, ricevuta dall'OIV (ovvero Organismo con funzioni analoghe)	Entro il <b>15 gennaio 2026</b>

<sup>6</sup> La data di attestazione darà evidenza dell'adempimento tardivo. In tal caso, l'OIV (o l'Organismo con funzioni analoghe) potrà, in aggiunta e in forma libera, chiedere la pubblicazione nella sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento

Al solo fine di supportare l'Organismo con funzioni analoghe degli Ordini in indirizzo nella fase di raccolta delle informazioni e nell'attività di verifica, allego la scheda di rilevazione di riferimento per gli OO.TT., precisando che la stessa dovrà essere compilata ed inviata all'ANAC esclusivamente tramite l'applicativo web reso disponibile sul sito dell'Autorità.

Infine, con riferimento all'attività di vigilanza svolta dall'ANAC, Ti informo che l'Autorità si riserva di verificare l'avvenuta pubblicazione nei i termini previsti del documento di attestazione e della scheda delle verifiche nei siti web istituzionali per un campione di soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione, esaminandone i contenuti e confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" dai medesimi soggetti, segnalando, ove ne ricorrano i presupposti, agli Organi di indirizzo dei soggetti obbligati alla pubblicazione i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte dell'OIV (o dell'Organismo con funzioni analoghe), nonché le ipotesi in cui la verifica condotta dall'ANAC evidenzia una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente"<sup>7</sup>.

Cordiali saluti.

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio

---

<sup>7</sup> A tale attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dall'OIV (o da altro Organismo con funzioni analoghe). Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.